Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

Il 24 giugno 1985 è stata pubblicata una edizione straordinaria con il n. 147-bis

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 maggio 1985.

Proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a seguito delle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori delle regioni: Piemonte limitatamente alle province di Alessandria, Asti, Novara e Vercelli; Lombardia; Liguria; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana; Marche; Umbria; Lazio; Abruzzo; Molise; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia limitatamente alle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa; Sardegna limitatamente alle province di Nuoro e Oristano si sono verificate nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, eccezionali alluvioni, nevicate e gelate che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nel decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità degli eventi;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori delle regioni: Piemonte limitatamente alle province di Alessandria, Asti, Novara e Vercelli; Lombardia; Liguria; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana; Marche; Umbria; Lazio; Abruzzo; Molise; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia limitatamente alle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa; Sardegna limitatamente alle province di Nuoro e Oristano, delimitati dalle regioni medesime, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti singoli od associati.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino al 18 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della pastificazione operanti nelle province di Napoli e Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 marzo 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Teledifussione italiana di Napoli, è prolungata fino al 23 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Arredamenti Pezzella di Napoli, è prolungata fino al 24 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Omil di Napoli, è prolungata fino al 29 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meriplastica, stabilimento di Volla (Napoli), è prolungata fino al 23 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata fino al 19 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata fino al 14 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calabrese S.a.s. di Napoli, è prolungata fino al 22 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Osci di Napoli, è prolungata fino al 9 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 22 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio Partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata fino al 6 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata fino al 13 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 15 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 13 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla California Fashion di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 3 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 16 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Club 3 di Roma, è prolungata fino al 22 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 27 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, è prolungata fino al 1° maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Beta industria confezioni di Frosinone, è prolungata fino al 16 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto Sud di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata fino all'11 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 24 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società E.S.B. di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 28 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Visea di Frosinone, è prolungata fino al 6 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Cavinor di Alatri (Frosinone), è prolungata fino al 31 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Giacomo Lucernari di Anitrella (Frosinone), è prolungata fino al 16 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartiera Emilio Boimond di Isola Liri (Frosinone), è prolungata fino al 1° maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 novembre 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata fino al 28 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ilfem Sud di Frosinone, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 12 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartindustria F.lli Doni di Ferentino, ufficio amministrativo di Roma, è prolungata fino al 29 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Pharma farmaceutica di Roma, è prolungata fino al 25 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(3430)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, in Terni. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 336 del 6 dicembre 1984).

Nel decreto ministeriale 15 novembre 1984 concernente la società citata in epigrafe, alla quarta riga, ove è scritto: «e prolungata al *26 giugno* 1983», leggasi: «è prolungata al *6 luglio* 1983».

(3467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
storia della medicina.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
chimica e propedeutica biochimica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile (biennale);
politica economica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
astrofisica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
matematica generale;
diritto processuale amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3447)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata

Con decreto ministeriale 31 maggio 1985 è stato approvato il nuovo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata, in Potenza.

(3464)

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Roma

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 è stato modificato l'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma.

(3465)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 sono stati modificati gli articoli 1, 4, 5 e 15 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, in Firenze.

(3466)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 Mod. 25A. — Data: 24 aprile 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Di Mauro Maria, nata in Ionia il 22 ottobre 1900. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3239)

MINISTERO DEL TESORO

N. 117

Corso dei cambi del 18 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1942,600	1942,600	1942,80	1942,600	1945,55	1942,55	1942,500	1942,600	1942,600	1942,60
Marco germanico	637,900	637,900	638 —	637,900	637,75	637,82	637,750	637,900	637,900	637,90
Franco francese	209,260	209,260	208,80	209,260	209 —	209,18	209,100	209,260	209,260	209,25
Fiorino olandese	566,360	566,360	566 —	566,360	566,25	565,23	566,100	566,360	566,360	566,35
Franco belga	31,665	31,665	31,65	31,665	31,50	31,66	31,657	31,665	31,665	31,67
Lira sterlina	2502,800	2502,800	2500 —	2502,800	2503 —	2503 —	2503,250	2502,800	2502,800	2502,80
Lira irlandese	1999,900	1999,900	1997 —	1999,900	1999,50	1999,45	1999 —	1999,900	1999,900	—
Corona danese	177,900	177,900	177,75	177,900	177,75	177,87	177,850	177,900	177,900	177,90
Dracma	14,390	14,390	14,35	14,390	—	—	14,375	14,390	14,390	—
E.C.U.	1434,250	1434,250	1432,50	1434,250	1434 —	1434 —	1433,750	1434,250	1434,250	1434,25
Dollaro canadese	1419,50	1419,50	1418 —	1419,50	1419,45	1419,45	1419,400	1419,50	1419,50	1419,50
Yen giapponese	7,846	7,846	7,84	7,846	7,845	7,84	7,846	7,846	7,846	7,85
Franco svizzero	760 —	760 —	759 —	760 —	760 —	759,92	759,850	760 —	760 —	760 —
Scellino austriaco	90,906	90,906	90,80	90,906	90,75	90,88	90,860	90,906	90,906	90,91
Corona norvegese	221,700	221,700	221,70	221,700	221,75	221,76	221,830	221,700	221,700	221,70
Corona svedese	220,750	220,750	220,40	220,750	220,75	220,76	220,700	220,750	220,750	220,75
FIM	306,980	306,980	306,50	306,980	307 —	307 —	307,050	306,980	306,980	—
Escudo portoghese	11,210	11,210	11,20	11,210	11,20	11,21	11,210	11,210	11,210	11,21
Peseta spagnola	11,175	11,175	11,14	11,175	11,15	11,16	11,160	11,175	11,175	11,17

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1985

Dollaro USA	1942,550	Lira irlandese	1999,450	Scellino austriaco	90,883
Marco germanico	637,825	Corona danese	177,875	Corona norvegese	221,765
Franco francese	209,180	Dracma	14,382	Corona svedese	220,725
Fiorino olandese	566,230	E.C.U.	1434 —	FIM	307,015
Franco belga	31,661	Dollaro canadese	1419,450	Escudo portoghese	11,210
Lira sterlina	2503,025	Yen giapponese	7,846	Peseta spagnola	11,167
		Franco svizzero	759,925		

Media dei titoli del 18 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,375
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970 85	99,100
» 6 % » » 1971 86	94,500
» 6 % » » 1972 87	93,100
» 9 % » » 1975 90	92,650
» 9 % » » 1976 91	91,950
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,450
Certificati di credito del Tesoro 1975 85 10%	91,900
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,850
» » » » 1- 1-1982/86	101,100
» » » » 1- 3-1982/86	101,200
» » » » 1- 5-1982/86	101,325
» » » » 1- 6-1982/86	101,700
» » » » 1- 7-1982/86	101,050
» » » » 1- 8-1982/86	101,725
» » » » 1- 9-1982/86	101,425
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,475
» » » » 1-12-1982/86	102,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,700
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100 475
» » » » 1- 1-1983/87	102,475
» » » » 1- 2-1983/87	102,300
» » » » 1- 3-1983/87	102,075
» » » » 1- 4-1983/87	102 —
» » » » 1- 5-1983/87	101,950
» » » » 1- 6-1983/87	102,525

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	101,500
» » » » 1- 7-1983/88	103,275
» » » » 1- 8-1983/88	102,700
» » » » 1- 9-1983/88	102,550
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/88	103,850
» » » » 1- 1-1984/88	101,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,925
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	101,325
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,975
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	101,850
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	102,350
» » » » 1- 7-1984/91	101,850
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,225
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,950
» » » 17 % 1-10-1985	100,825
» » » 16 % 1- 1-1986	101,075
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	—
» » » » 22-11-1982/89 13 %	—
» » » » 1983/90 11,50 %	—
» » » » 1984/91 11,25 %	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 118

Corso dei cambi del 19 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1922,500	1922,500	1922,50	1922,500	1922,50	1922,50	1922,500	1922,500	1922,500	1922,50
Marco germanico . .	639,870	639,870	639,50	639,870	640 —	639,92	639,980	639,870	639,870	639,87
Franco francese . . .	209,660	209,660	210,10	209,660	209,50	209,78	209,700	209,660	209,660	209,65
Fiorino olandese . .	567,180	567,180	567,50	567,180	567,25	567,24	567,300	567,180	567,180	567,17
Franco belga	31,727	31,727	31,72	31,727	31,75	31,62	31,728	31,727	31,727	31,73
Lira sterlina	2520,750	2520,750	2525 —	2520,750	2520,75	2522,87	2521 —	2520,750	2520,750	2520,75
Lira irlandese . . .	2003,400	2003,400	2005 —	2003,400	2003 —	2003,20	2003 —	2003,400	2003,400	—
Corona danese . . .	177,990	177,990	178,15	177,990	178 —	177,99	178 —	177,990	177,990	177,98
Dracma	14,365	14,365	14,35	14,365	—	—	14,375	14,365	14,365	—
E.C.U.	1437 —	1437 —	1436 —	1437 —	1437,10	1437,10	1437,200	1437 —	1437 —	1437 —
Dollaro canadese . .	1410,200	1410,200	1410 —	1410,200	1410,25	1410,30	1410,400	1410,200	1410,200	1410,20
Yen giapponese . . .	7,790	7,790	7,80	7,790	7,79	7,79	7,799	7,790	7,790	7,78
Franco svizzero . . .	762,850	762,850	763,50	762,850	762,75	762,82	762,800	762,850	762,850	762,85
Scellino austriaco . .	91,010	91,010	91,10	91,010	91 —	91 —	91,030	91,010	91,010	91 —
Corona norvegese . .	222 —	222 —	221,90	222 —	222 —	221,90	221,800	222 —	222 —	222 —
Corona svedese	220,670	220,670	220,60	220,670	220 —	220,71	220,750	220,670	220,670	220,67
FIM	307,090	307,090	307 —	307,090	307 —	307,19	307,300	307,090	307,090	—
Escudo portoghese .	11,080	11,080	11,18	11,080	11 —	11,07	11,075	11,080	11,080	11,08
Peseta spagnola . .	11,186	11,186	11,20	11,186	11,20	11,18	11,186	11,186	11,186	11,18

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1985

Dollaro USA	1922,500	Lira irlandese	2003,200	Scellino austriaco . . .	91,020
Marco germanico	639,925	Corona danese	177,995	Corona norvegese . .	221,900
Franco francese . . .	209,680	Dracma	14,370	Corona svedese . .	220,710
Fiorino olandese	567,240	E.C.U.	1437,100	FIM	307,195
Franco belga	31,727	Dollaro canadese	1410,300	Escudo portoghese .	11,077
Lira sterlina	2520,875	Yen giapponese	7,794	Peseta spagnola .	11,186
		Franco svizzero . . .	762,825		

Media dei titoli del 19 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	94,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	101,275
» » » » 1- 6-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1982/86	102,100
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 9-1982/86	101,425
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,475
» » » » 1-12-1982/86	102,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86	100,525
» » » » 1- 9-1983/86	100,625
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1- 1-1983/87	102,500
» » » » 1- 2-1983/87	102,525
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	102,025
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	102,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87	100,750
» » » » 1-12-1983/87	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	103,275
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	102,625
» » » » 1-10-1983/88	102,475
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,975
» » » » 1- 2-1984/88	101,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,375
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	101,300
» » » » 1-12-1983/90	104,025
» » » » 1- 1-1984/91	104,075
» » » » 1- 2-1984/91	104,075
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,925
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,850
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,825
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,950
» » » 17 % 1-10-1985	100,800
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100,150
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,650
» » » » 1983/90 11,50 %	102,250
» » » » 1984/91 11,25 %	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 119

Corso dei cambi del 20 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1941 —	1941 —	1941 —	1941 —	1941,25	1941,25	1941,500	1941 —	1941 —	1941 —
Marco germanico .	639 —	639 —	639 —	639 —	639 —	638,95	638,900	639 —	639 —	639 —
Franco francese	209,410	209,410	209,60	209,410	209,50	209,46	209,520	209,410	209,410	209,41
Fiorino olandese .	566,680	566,680	566,75	566,680	566,50	566,68	566,680	566,680	566,680	566,68
Franco belga .	31,695	31,695	31,70	31,695	31,75	31,79	31,689	31,695	31,695	31,69
Lira sterlina .	2519 —	2519 —	2519,75	2519 —	2519 —	2518,87	2518,750	2519 —	2519 —	2519 —
Lira irlandese . .	2001,500	2001,500	2002 —	2001,500	2000 —	2000,50	1999,500	2001,500	2001,500	—
Corona danese . .	177,900	177,900	177,95	177,900	177,75	177,86	177,830	177,900	177,900	177,90
Dracma .	14,380	14,380	14,38	14,380	—	—	14,363	14,380	14,380	—
E.C.U.	1435,750	1435,750	1436,25	1435,750	1435,75	1435,75	1435,750	1435,750	1435,750	1435,75
Dollaro canadese .	1420,500	1420,500	1423 —	1420,500	1420,50	1420,60	1420,700	1420,500	1420,500	1420,50
Yen giapponese	7,846	7,846	7,8575	7,846	7,845	7,84	7,846	7,846	7,846	7,84
Franco svizzero	764,340	764,340	764,50	764,340	764,25	764,29	764,250	764,340	764,340	764,34
Scellino austriaco	90,915	90,915	90,95	90,915	90,90	90,91	90,914	90,915	90,915	90,91
Corona norvegese	222 —	222 —	221,90	222 —	222 —	222,31	220,050	222 —	222 —	222 —
Corona svedese	221,300	221,300	221,20	221,300	221,25	221 —	221,330	221,300	221,300	221,30
FIM . .	307,400	307,400	307,50	307,400	307,50	307,42	307,450	307,400	307,400	—
Escudo portoghese .	11,190	11,190	11,18	11,190	11,15	11,18	11,182	11,190	11,190	11,19
Peseta spagnola . . .	11,170	11,170	11,18	11,170	11,10	11,16	11,167	11,170	11,170	11,17

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1985

Dollaro USA .	1941,250	Lira irlandese . .	2000,500	Scellino austriaco . .	90,914
Marco germanico . .	638,950	Corona danese	177,865	Corona norvegese . . .	222,025
Franco francese . .	209,465	Dracma . . .	14,371	Corona svedese	221,315
Fiorino olandese . .	566,680	E.C.U. . . .	1435,750	FIM . .	307,425
Franco belga . . .	31,692	Dollaro canadese . . .	1420,600	Escudo portoghese .	11,186
Lira sterlina	2518,875	Yen giapponese .	7,846	Peseta spagnola	11,168
		Franco svizzero	764,295		

Media dei titoli del 20 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	94,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,625
» » » » 1- 5-1982/86	101,250
» » » » 1- 6-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1982/86	102,125
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 9-1982/86	101,425
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,475
» » » » 1-12-1982/86	102,275
» » » » 1- 7-1983/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1- 1-1983/87	102,500
» » » » 1- 2-1983/87	102,525
» » » » 1- 3-1983/87	102,125
» » » » 1- 4-1983/87	102,025
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	102,525

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87	100,750
» » » » 1-12-1983/87	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	103,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,800
» » » » 1- 9-1983/88	102,650
» » » » 1-10-1983/88	102,475
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,975
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,375
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	101,325
» » » » 1-12-1983/90	104,025
» » » » 1- 1-1984/91	104,075
» » » » 1- 2-1984/91	10 ,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,850
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	100,825
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,975
» » » 17 % 1-10-1985	100,825
» » » 16 % 1- 1-1986	101,025
» » » 14 % 1- 4-1986	100,150
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,125
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,625
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,650
» » » » 1983/90 11,50 %	102,275
» » » » 1984/91 11,25 %	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Opere di elettrificazione dell'insediamento edilizio di 4000 alloggi in località Monterusciello-Pozzuoli. (Ordinanza n. 557/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Vista la nota prot. n. 1242 del 26 ottobre 1984, con cui il capo del servizio opere pubbliche di emergenza ha richiesto all'ENEL di disporre preventivo di spesa per l'allacciamento e fornitura di energia elettrica per il nuovo insediamento di Monterusciello II-Pozzuoli;

Viste le note prot. n. 390/129 del 21 novembre 1984, prot. numero 399-929 del 6 marzo 1985, prot. n. 404/434 del 17 aprile 1985, prot. n. 404-598 del 18 aprile 1985, prot. n. 407/004 del 17 maggio 1985 e prot. n. 407/785 del 24 maggio 1985, con le quali l'ENEL - compartimento di Napoli, comunica al servizio opere pubbliche di emergenza il preventivo di spesa e le modalità di pagamento per la realizzazione delle opere di elettrificazione del nuovo insediamento di Monterusciello II;

Vista la nota prot. n. 3809 del 3 giugno 1985, con cui il capo del servizio opere pubbliche di emergenza determina in L. 4.447.270.000 l'importo dovuto all'ENEL - compartimento di Napoli, per la realizzazione delle citate opere di elettrificazione;

Considerato che l'ENEL - compartimento di Napoli, subordina l'esecuzione delle citate opere al pagamento anticipato della somma di L. 3.777.420.000, comprensiva dell'importo di L. 2.350.000.000 necessario per realizzare l'impianto di adduzione a 20 Kv, dell'importo di L. 757.570.000 necessario per l'allestimento dei centri di trasformazione MT/bt e dell'importo di L. 669.850.000 pari al 50 % della somma preventivata di lire 1.339.700.000 necessaria per i lavori di posa delle linee di distribuzione sotterranee a 20 Kv;

Ritenuto, pertanto, di poter aderire alle modalità di pagamento richieste dall'ENEL - compartimento di Napoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata la realizzazione delle opere necessarie per l'elettrificazione del nuovo insediamento di Monterusciello II-Pozzuoli.

Art. 2.

E', altresì, autorizzato il pagamento anticipato a favore dell'ENEL dell'importo di L. 3.777.420.000.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 4.447.270.000, necessaria per la realizzazione delle opere primarie elettriche di cui in premessa, graverà sui fondi già impegnati con ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3440)

Ulteriore proroga di disposizioni a favore della popolazione interessata al fenomeno del bradisismo. (Ordinanza numero 558/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 157/FPC del 16 marzo 1984, n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984, n. 450/FPC/ZA del 4 gennaio 1985 e n. 507/FPC/ZA del 19 marzo 1985 relative a modificazioni e proroghe dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale è stato concesso il contributo per autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo dell'area flegrea;

Viste le proprie ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, n. 63/FPC del 14 novembre 1983, n. 64/FPC del 18 novembre 1983, n. 122/FPC del 7 febbraio 1984, n. 210/FPC/ZA del 10 maggio 1984 e n. 302/FPC/ZA del 28 luglio 1984 concernenti il servizio di trasporto gratuito dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli, già prorogate con ordinanze n. 369/FPC/ZA del 13 ottobre 1984 e n. 447/FPC/ZA del 20 dicembre 1984;

Vista la propria ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 già prorogata dalle ordinanze n. 350/FPC/ZA del 19 settembre 1984 e n. 451/FPC/ZA del 4 gennaio 1985 con la quale si è esteso il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera ai nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983, n. 18/FPC del 7 ottobre 1983 con le quali si attribuiva ai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno il potere di requisire appartamenti liberi di proprietà privata, nell'ambito delle rispettive province, già prorogate con ordinanze n. 129/FPC del 17 febbraio 1984 e n. 397/FPC/ZA del 6 novembre 1984;

Vista la nota n. 571/BRA-GAB del 4 giugno 1985 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga dei cennati benefici fino al 31 dicembre 1985, attesa la persistenza dei motivi che diedero luogo alla loro adozione;

Ritenuto opportuno aderire alle predette richieste atteso il permanere della emergenza bradisismica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni relative ai benefici cennati in premessa e concernenti: il contributo per autonoma sistemazione, a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo, previsto dall'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983; il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo; il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura disposto con ordinanza numero 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984; le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione delle già citate ordinanze, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai fini della disposta proroga delle requisizioni in premessa citate, vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3441)

Integrazione del comitato operativo per la definitiva soluzione dei problemi relativi al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli. (Ordinanza n. 559/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 526/FPC/ZA del 9 aprile 1985 concernente costituzione del comitato operativo per la definitiva soluzione dei problemi relativi al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli;

Vista la nota n. 8245/GAB. 6 del 26 aprile 1985, con la quale il presidente della giunta regionale della Campania rappresenta l'opportunità che del comitato di cui alla citata ordinanza faccia parte anche il responsabile della struttura regionale di protezione civile;

Ritenuto che la predetta richiesta possa essere accolta nella considerazione che anche la regione possa seguire con maggiore immediatezza l'evolversi dei problemi concernenti il definitivo reinsediamento della popolazione di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il comitato di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 526/FPC/ZA del 9 aprile 1985 è integrato con il responsabile della struttura regionale della protezione civile designato dal presidente della giunta regionale della Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3442)

Rinvio del godimento delle ferie spettanti per l'anno 1984 al personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza numero 560/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che il personale dello Stato, delle regioni e degli enti locali è tuttora impegnato nelle opere di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 257/FPC/ZA del 19 giugno 1984 e n. 436/FPC/ZA del 10 dicembre 1984, concernenti «Rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1983 del personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984», con le quali viene consentito il godimento delle ferie relative all'anno 1983 fino al 30 giugno 1985;

Considerato per altro che la fruizione entro il suddetto termine del congedo relativo sia all'anno 1983 che all'anno 1984 non è compatibile con le esigenze di servizio ancora in atto;

Viste le lettere della prefettura di Isernia, n. 4144/5A/PC in data 23 maggio 1985 e della regione Lazio n. 12679 del 24 maggio 1985, con le quali si rappresenta la necessità di prorogare il termine per il godimento del congedo relativo all'anno 1984;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste al fine di consentire a tutto il personale impegnato nell'attività di assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984 di fruire di tale beneficio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il personale indicato nelle premesse, comunque impiegato in attività di soccorso ed assistenziali alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984, è autorizzato a rinviare la fruizione di ferie in conto anno 1984 fino al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3443)

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 319/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e n. 448/FPC/ZA del 20 dicembre 1984 concernenti il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 562/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 319/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e n. 448/FPC/ZA che, da ultima, ha prorogato le disposizioni contenute nelle sopracitate ordinanze fino al 30 giugno 1985;

Viste le proprie ordinanze n. 431/FPC/ZA datata 28 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visto il telegramma n. 794/70/P.C. del 6 dicembre 1984, con il quale il prefetto di L'Aquila esprime parere favorevole alle richieste, avanzate da numerosi sindaci della provincia, di proroga del collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1985;

Considerato che i sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 sono ancora impegnati in operazioni connesse all'evento sismico;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta e di estendere il collocamento in aspettativa anche ai sindaci degli altri comuni danneggiati dall'evento sismico del 7 ed 11 maggio 1984, individuati, da ultimo, con le citate ordinanze numero 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 e n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, del pari impegnati nelle attività relative all'assistenza delle popolazioni terremotate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, di cui agli elenchi delle ordinanze n. 431/FPC/ZA del 28 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, numero 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3444)

Rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1984 per il personale del comune di Pozzuoli impegnato per il lavoro connesso all'assegnazione degli alloggi di Monterusciello II. (Ordinanza n. 563/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Premesso che alcuni uffici del comune di Pozzuoli saranno intensamento impegnati per i mesi di giugno e luglio nei lavori connessi al procedimento per l'assegnazione degli alloggi di Monterusciello II (certificazioni, ricezione delle domande, organizzazioni delle stesse, loro valutazione, ecc.) fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva;

Considerato che, a norma delle vigenti disposizioni, il personale impegnato per tale lavoro dovrebbe fruire entro il termine del 30 giugno 1985 del residuo congedo ordinario 1984;

Considerato che la fruizione del congedo entro il suddetto termine non è compatibile con le esigenze di servizio imposte dal cennato stato di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del comune di Pozzuoli intesa ad evitare ritardi nell'assegnazione degli alloggi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il personale del comune di Pozzuoli, comunque impegnato in attività connesse al lavoro relativo all'assegnazione degli alloggi di Monterusciello II, individuato con provvedimento del sindaco, è autorizzato a rinviare la fruizione di ferie in conto anno 1984 fino al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3445)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revisione del programma quadriennale 1982-85 per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 25 marzo 1982, n. 94. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma secondo, della citata legge che demanda al CIPE il compito di approvare, su proposta del CER, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali del piano decennale previsto dalla citata legge;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Vista la propria precedente delibera 12 novembre 1982, con la quale è stato approvato il programma quadriennale 1982-85 di edilizia residenziale pubblica e detta i criteri per la determinazione delle disponibilità finanziarie necessarie per i programmi biennali e la copertura dei maggiori oneri;

Vista la propria precedente delibera 12 giugno 1984 che ha approvato la proposta di revisione dei massimali di mutuo, dei limiti di reddito e dei tassi agevolati;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, CER, inviata con nota 17 gennaio 1985, n. 50, relativa alla revisione del programma 1982-85;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

E' approvata, nelle sue linee generali e per quanto di competenza, la revisione biennale del programma quadriennale 1982-1985 predisposto dal CER, con le seguenti specificazioni:

Edilizia sovvenzionata.

1. Il programma iniziale, improntato su una programmazione per obiettivi fisici, approvato con delibera CIPE 12 novembre 1982, risulta ridimensionato così come indicato nel documento di revisione, sulla scorta di una rideterminazione degli obiettivi fisici realisticamente prevedibili da parte delle singole regioni, comprensivi di interventi in edilizia sovvenzionata, di recupero e di acquisti alloggi.

Gli interventi in edilizia sovvenzionata, relativamente a diciassette regioni, vengono pertanto stimati in 63.621 nuovi alloggi. Dovranno essere tempestivamente confermati i nuovi alloggi programmati dalle rimanenti regioni e il numero degli interventi di recupero e di acquisto previsti da tutte le regioni nel quadriennio 1982-85.

2. La verifica del rispetto dei tempi di esecuzione delle singole fasi di localizzazione, progettazione, appalto e realizzazione degli interventi così come determinati nel programma di cui alla delibera 12 novembre 1982, sono risultati, nella fase di prima sperimentazione, inattuabili.

Viene però riconfermata la necessità del rispetto del tempo complessivo per l'ultimazione dei lavori ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri fisiologici, così come individuato nei punti 1 e 2 dela delibera CER del 15 gennaio 1985.

3. Le maggiori entrate che saranno accertate per il quadriennio 1982-85 saranno prioritariamente destinate alla copertura dei maggiori oneri fisiologici come sopra determinati. Eventuali disponibilità finanziarie residuali saranno destinate ai programmi del biennio 1986-87.

4. Al termine del biennio 1984-85 dovrà risultare perfezionato il sistema informativo che consenta la conoscenza dell'andamento dei programmi e dei corrispondenti flussi finanziari. Dovrà risultare quantificato il maggiore onere finanziario del quadriennio 1982-85 cui le regioni dovranno far fronte anche a valere sui fondi previsti per il biennio 1986-87.

5. Risulta avviata una nuova regolamentazione della spesa pubblica nel settore dell'edilizia residenziale pubblica che favorendo una più corretta quantificazione degli obiettivi fisici e degli oneri finanziari corrispondenti, consente anche una maggiore conoscenza degli aspetti gestionali e procedurali verificabili anche attraverso le modalità previste nell'ultimo comma del punto 3 della delibera CIPE 12 novembre 1982.

Edilizia agevolata.

1. Per il programma iniziale pari a 380 miliardi di contributi attribuiti per il quadriennio, le regioni dovranno tempestivamente specificare l'entità dei mutui attivati e degli alloggi finanziati evidenziando gli interventi in nuove costruzioni e quelli di recupero.

2. Nella specifica di cui sopra le regioni dovranno, comunque, tenere presente i limiti fissati dalle disponibilità dei contributi già assegnati, qualora ritengano di adeguare i massimali di mutuo ai nuovi valori stabiliti dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984.

3. Ai fini del calcolo degli oneri dei programmi già avviati e di quelli da avviare, le regioni terranno conto delle norme procedurali inserite nella delibera CIPE del 12 giugno 1984 concernente la revisione dei valori economici dell'edilizia agevolata e del fatto che i quattro ed i sei anni di franchigia dall'indicizzazione dei tassi agevolati previsti dall'art. 19 della legge numero 457/78 decorrono dalla data di erogazione a saldo del mutuo.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3060)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a non apporre contrassegno sul fondo dei contenitori in PVC Benvic PEB 660 dell'acqua minerale « Uliveto ».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 4130 del 22 aprile 1985 è stata modificata la delibera n. 9949 del 31 ottobre 1983 revocando l'autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale « Uliveto » in contenitori a base di policloruro di vinile Benvic PEB 615 BIO, prodotto dalla Solvic S.p.a., di cui al punto 1) della delibera stessa, per i quali contenitori non era stata disposta l'apposizione di contrassegno sul fondo degli stessi.

La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme, comune di Vicopisano (Pisa), è stata autorizzata a non apporre contrassegno sul fondo delle bottiglie, della capacità di 1.500 ml, a base di policloruro di vinile Benvic PEB 660, prodotto dalla Solvic S.p.a., accanto alla dicitura « Uliveto » al posto della lettera « B » prescritta, quale contrassegno, al punto 6) della deliberazione della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1° ottobre 1984, esecutiva ai sensi di legge.

E' stata revocata la prescrizione di cui al punto 6) della delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1° ottobre 1984 riguardante l'apposizione della lettera « B » quale contrassegno, sul fondo dei contenitori a base di PVC Benvic PEB 660.

Sono state confermate tutte le altre prescrizioni di cui alle delibere della giunta regionale Toscana n. 9949 del 31 ottobre 1983 e n. 10229 del 1° ottobre 1984.

(3302)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da cinque a nove, del numero dei posti del concorso, per esami, a conservatore nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723, e la relativa tabella *B;*

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 e 4, 7, 9, 13, 14, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984 con il quale il Ministero di grazia e giustizia è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso venti posti nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili, di cui solo dieci sono stati utilizzati;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1984 con il quale venne bandito un concorso, per esame, a conservatore in prova nel ruolo della ex carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria;

Considerato che hanno chiesto di partecipare al suddetto concorso oltre cinquecento candidati;

che nelle suddette regioni sono vacanti attualmente nove posti nel ruolo della ex carriera direttiva;

Ritenuto opportuno aumentare il numero dei posti messi a concorso anziché iniziare una nuova procedura concorsuale per soli quattro posti;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 21 novembre 1984, per le vacanze nelle regioni Piemonte e Liguria, sono aumentati da cinque a nove.

Roma, addì 6 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1985
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 164

(3410)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sessantaquattro posti (aumentati a centocinquantasei) di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 5/1985 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 12 giugno 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1985, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 341, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a sessantaquattro posti (aumentati a centocinquantasei) di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1982.

(3510)

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 1/85, via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova di dattilografia ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione generale dell'Ente.

(3413)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 146 del 22 giugno 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda consorziale « Acquedotti Oltrepò Pavese », in Stradella: Concorsi a posti di operaio qualificato addetto alla manutenzione e ad un posto da impiegato di concetto per l'ufficio tecnico.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Bilancio pluriennale

In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 1° agosto 1975, n. 33 e 5 maggio 1983, n. 11, è omessa, per l'anno finanziario 1985, la predisposizione del programma e del bilancio pluriennali.

Art. 2.

Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1985, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1985 sono confermate — salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge — nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Art. 3.

Fondi « globali »

Nelle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1985.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) . . . L. 29.500.000.000

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) . . . . » 66.000.000.000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 4.

Integrazione finanziamento IV programma capo I legge regionale n. 45 *del* 1976

Per il solo anno 1985, la misura del finanziamento stabilito in favore dei comuni della Sardegna ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è maggiorata come segue:

a) comuni con popolazione residente sino a 2000 abitanti . . . . . . L. 70.000.000

b) comuni con popolazione residente da 2001 sino a 5000 abitanti . . . . » 120.000.000

c) comuni con popolazione residente da 5001 a 10.000 abitanti . . . . » 250.000.000

d) comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti . . . . . . » 400.000.000

e) comuni con popolazione residente da 20.001 a 50.000 abitanti . . . . » 800.000.000

Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate integrando conformemente i programmi del quarto triennio (1985-87) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Ad integrazione dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, i finanziamenti possono essere utilizzati anche per l'acquisizione di aree edificabili, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I comuni determinano l'incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1983, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente lo stesso triennio 1985-87.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 46.720.000.000 (cap. 08015).

Art. 5.

Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale capo II legge regionale n. 45 *del* 1976

Per l'attuazione di un programma di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse comunale o sovracomunale, finalizzato alla realizzazione o alla ristrutturazione ed al restauro di sedi comunali e di locali da utilizzare a centri sociali polifunzionali, di strade interne, cimiteri ed edifici di culto e loro pertinenze, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità a quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Determinazione stanziamenti interventi di cui ai capi III e IV legge regionale n. 45 *del* 1976

Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati, per l'anno 1985, in rispettive L. 1.000.000.000 (cap. 08017) e L. 2.500.000.000 (cap. 08030).

Le provvidenze di cui all'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono estese, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento per rifiuti solidi, ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con l'assessore della difesa dell'ambiente.

Art. 7.

Progetti di rilevante interesse economico

Allo scopo di finanziare progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse per l'economia e per l'occupazione nel settore delle opere pubbliche predisposti da province, comunità montane, enti regionali, consorzi di bonifica e consorzi industriali, è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di L. 80.000.000.000 (cap. 05012: L. 15.000.000.000; cap. 06250: L. 40.000.000.000; cap. 08029/01: L. 25.000.000.000), finalizzata in particolare al riequilibrio territoriale socio-economico.

Gli enti di cui al primo comma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio per detto anno, presentano all'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio le proposte di finanziamento dei rispettivi progetti.

Le proposte degli enti, di cui al primo comma, debbono contenere anche indicatori quantitativi di convenienza economica dei progetti, come il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto stimato per il progetto.

Entro trenta giorni la giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare programmazione, i criteri di valutazione delle iniziative.

Il centro regionale di programmazione, eventualmente integrato con esperti di settore funzionari degli assessorati interessati, funge da nucleo di valutazione.

Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli assessori della difesa dell'am-

biente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei lavori pubblici, approva il programma di finanziamento dei progetti.

Il programma è predisposto tenendo conto delle obiettive carenze di infrastrutture delle diverse realtà locali, al fine di garantire anche un'equa ripartizione territoriale delle risorse.

Il finanziamento può coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8.

Opere acquedottistiche e fognarie

Per l'attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie e autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 08035-03).

Art. 9.

Interventi a favore dei comuni

E' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di L. 20.000.000.000 sul cap. 08055/01 per l'esecuzione da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico e a quelle igieniche.

Art. 10.

Programma straordinario strade di interesse sovracomunale

Per il finanziamento di un programma straordinario di intervento per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse sovracomunale, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 12.000.000.000 (cap. 08042).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Programma completamento opere portuali

Per l'esecuzione di un programma di completamento di opere nel settore dei porti e autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 08182).

Del suddetto importo la quota di L. 3.000.000.000 è riservata al finanziamento di infrastrutture strettamente funzionali all'attività peschereccia locale.

Art. 12.

Programma straordinario edilizia scolastica

L'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, un programma straordinario nel settore dell'edifizia scolastica, finalizzato ad interventi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento e l'ampliamento di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado, nonché agli istituti statali di educazione.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai comuni ed alle province, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 10.000.000.000 (cap. 08117/01).

Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell'incremento della popolazione scolastica della scuola dell'obbligo registrato negli ultimi cinque anni.

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione del programma di cui al primo comma, viene provveduto in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39.

Art. 13.

Trasferimento abitati di Gairo ed Osini

Per la prosecuzione del programma straordinario di cui all'art. 14 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'ulteriore anticipazione di L. 2.000.000.000 per l'anno 1985 (cap. 08146/01).

Art. 14.

Palazzo del consiglio regionale

Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980, n. 19, e dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1985, l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 (cap. 08004) per il completamento dei lavori del palazzo del consiglio regionale.

Art. 15.

Completamento teatri di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Ad integrazione dello stanziamento disposto con l'art. 22 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare l'ulteriore somma di lire 7.500.000.000 (cap. 08069/04) per il completamento del teatro civico di Cagliari, del centro culturale polivalente di Nuoro e del teatro di Oristano e per la ristrutturazione dell'auditorium del conservatorio musicale di Sassari.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 della legge medesima, approvata dal CIPE l'8 giugno 1983.

Art. 16.

Mutui per edifici di culto

I benefici di cui all'art. 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, sono estesi anche ai mutui già assistiti dalla garanzia regionale in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19.

L'ammontare delle cedole dei titoli maturato a garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

L'onere di cui al presente articolo, pari alla somma di lire 103.000.000 annue, sarà versato direttamente, per conto degli ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore limite di impegno trentacinquennale di L. 103.000.000 (cap. 08034).

Art. 17.

Parco progetti per opere di interesse regionale e locale

La giunta regionale è autorizzata a predisporre, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla commissione consiliare programmazione entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, un parco progetti per opere di interesse regionale e locale per la cui realizzazione è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di L. 3.000.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.4.1/I del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge medesima, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

Art. 18.

Studi di progetti integrati per ottenimento benefici C.E.E.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una somma di L. 500.000.000 per l'effettuazione di studi finalizzati alla produzione di progetti integrati per l'ottenimento dei benefici della Comunità economica europea previsti per i progetti mediterranei integrati (cap. 03034/02).

Art. 19.

Licitazioni per opere pubbliche

Per l'esperimento delle licitazioni private di opere pubbliche finanziate con contributo regionale, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

Art. 20.

Spese generali opere pubbliche

I compensi per spese generali relativi ad opere pubbliche finanziate dalla regione autonoma della Sardegna e per le quali gli enti strumentali della Regione effettuino prestazioni tecniche, competono a detti enti indipendentemente dalla integrazione del loro bilancio a carico della Regione medesima.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 21.

Programma edilizia ad equo canone

Ad integrazione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata per il biennio 1984-85 previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 66 del 20 luglio 1984, l'amministra-

zione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interventi nel settore dell'edilizia residenziale per la realizzazione e l'acquisizione, a cura dei comuni e degli IACP, di unità alloggiative da assegnare in locazione ad equo canone nei centri urbani a maggiore tensione abitativa.

Il prezzo di acquisizione degli alloggi non potranno comunque essere superiore ai massimali di costi previsti, in base alla normativa statale vigente, per l'edilizia sovvenzionata.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui al primo comma si applicano, ai fini della determinazione del reddito degli assegnatari, gli articoli 20 e 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per l'attuazione del programma l'amministrazione regionale concede ai soggetti di cui al comma precedente, ed a loro richiesta, contributi in conto capitale destinati a far fronte alla differenza tra il costo dell'intervento o dell'acquisizione, e la entità del mutuo concedibile con le somme derivanti dalla locazione degli alloggi ad equo canone.

Il programma regionale di cui al precedente primo comma deve indicare:

i soggetti pubblici destinatari dei contributi;

la quota destinata alla costruzione e all'acquisizione degli alloggi;

il totale degli investimenti attivabili e le procedure per l'esecuzione degli interventi stessi;

i massimali di costo riconoscibili relativamente all'acquisizione ed alla costruzione degli alloggi;

la localizzazione degli interventi costruttivi, il numero degli alloggi da realizzare e le procedure di attuazione degli interventi stessi;

le procedure e i criteri per l'individuazione degli assegnatari con priorità a favore degli sfrattati;

i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'acquisizione degli alloggi.

Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma sono disposti i seguenti stanziamenti:

di L. 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (capitolo 08113);

di L. 25.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 22.

Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria

E' autorizzata la spesa di L. 27.000.000.000 (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/I.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono prioritariamente concessi ai comuni localizzatori degli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 23.

Edilizia agevolata e recupero centri storici

Gli stanziamenti disposti dall'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, modificato dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, sono così rideterminati (cap. 08109):

L. 5.000.000.000 per l'esercizio 1985;
L. 11.400.000.000 dall'esercizio 1986 all'esercizio 1989;
L. 9.600.000.000 dall'esercizio 1990 all'esercizio 1993;
L. 7.950.000.000 dall'esercizio 1994 all'esercizio 1997;
L. 7.200.000.000 dall'esercizio 1998 all'esercizio 2001;
L. 300.000.000 per l'esercizio 2002.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli ulteriori limiti di cui al precedente comma per:

incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato per il biennio 1982-83 della legge n. 457 del 1978 da L. 40.000.000 a L. 44.000.000;

incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato dal decreto assessoriale dei lavori pubblici 21 settembre 1984, n. 2/425 in applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 26 del 31 maggio 1984, da L. 44.000.000 a L. 50.000.000;

incrementare il numero degli alloggi previsti dall'art. 1 del decreto assessoriale dei lavori pubblici del 21 settembre 1984, n. 2/425 nei comuni con maggiore tensione abitativa;

predisporre un programma di interventi destinati al recupero, ai fini residenziali, dei centri storici e comunque nelle zone individuate, ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

A tale fine i finanziamenti agevolati sono prioritariamente concessi alle cooperative edilizie e loro consorzi e ai consorzi di utenti.

Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente restano ferme le procedure e i vincoli della legge n. 457 del 1978, fatta eccezione per il massimale di mutuo fissato in L. 40.000.000 per unità di intervento.

Nel caso in cui l'immobile oggetto del risanamento risulti in comproprietà indivisa, la domanda di mutuo dovrà essere sottoscritta anche dai comproprietari i quali dovranno altresì rinunciare, a favore del richiedente, all'uso dell'abitazione.

Per i comproprietari si prescinde in tal caso dai requisiti soggettivi di legge.

Art. 24.

Restauro chiese monumentali

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 3.000.000.000 ai comuni della Sardegna per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico artistico (cap. 08033-01).

Art. 25.

Termini assegnazione aree cooperative edilizie

L'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, debbono essere effettuate a cura del comune entro sessanta giorni dalla comunicazione regionale di finanziamento.

Art. 26.

Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo concesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 e dell'art. 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, numero 94, si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla somma dei redditi dell'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima della pubblicazione del bando di concorso e accertata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 27.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Per l'attuazione di lavori pubblici che per la rilevanza degli obbiettivi da raggiungere e per la complessità dell'esecuzione richiedono l'organizzazione di attività integrate e diversificate, l'amministrazione regionale potrà procedere mediante l'affidamento in concessione anche in deroga alle vigenti leggi, oltreché ai soggetti di cui all'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche ai soggetti privati singoli o associati.

Con successivo decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, verrà approvato il disciplinare tipo di concessione.

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto le disposizioni tendenti a disciplinare le concessioni saranno inserite nel bando di concorso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 28.

Destinazione quote rifinanziamento interventi leggi n. 403 e 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 e 1° luglio 1977, n. 403, sono autorizzate, nell'anno finanziario 1985, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione in favore dei soggetti previsti dal progetto di promozione per il comparto vitivinicolo (cap. 06017) . . . . L. 200.000.000

b) potenziamento dell'attività vivaistica (cap. 06019) L. 800.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01) » 6.000.000.000

d) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione delle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, 13 luglio 1962, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06049) . » 8.000.000.000

e) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica ed altre energie rinnovabili, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053) » 16.000.000.000

f) concessione di concorsi sugli interessi relativi a mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068) - » 8.567.000.000

g) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06086) . » 2.000.000.000

h) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087) » 5.000.000.000

i) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088) . » 11.000.000.000

l) iniziative dirette dell'amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150) » 1.800.000.000

m) promozione dell'incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01) » 600.000.000

n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163) » 2.200.000.000

o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167) » 2.100.000.000

p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasposto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222) » 2.000.000.000

q) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01) . . » 5.000.000.000

r) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccoltà, conservazione, . lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01) . . . . . » 10.000.000.000

s) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'art. 17, primo e secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245) . . . . L. 2.500.000.000

t) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261) . . . . » 4.000.000.000

u) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262) . . . » 600.000.000

v) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01) . » 1.750.000.000

Art. 29.

Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1985 per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

Art. 30.

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di L. 4.000.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1985 al 2006 (cap. 06060).

Art. 31.

Programma di sperimentazione nel comparto della soia

Al fine di ridurre il deficit della bilancia agro alimentare regionale, agli interventi previsti dal paragrafo 8.1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 giugno 1983, è aggiunta la seguente lettera:

d) programma di sperimentazione della soia.

Per l'attuazione di tale intervento è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 sul cap. 06229-02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Detto stanziamento sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del citato programma di intervento.

Art. 32.

Fondo trasformazione passività cooperative agricole

Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, di cui all'art. 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementato, nell'anno 1985, della somma di L. 8.500.000.000 (cap. 06223).

Art. 33.

Fondo regionale sviluppo zootecnia

L'integrazione del fondo di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1985, in L. 3.000.000.000.

Art. 34.

Provvidenze a favore del settore lattiero-caseario

Per le finalità dell'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di L. 8.000.000.000 (capitolo 06108). Tale stanziamento è destinato fino a L. 2.500.000.000 ad integrazione della spesa per l'anno 1984, mentre la somma residua sarà utilizzata per l'onere relativo all'anno 1985.

Art. 35.

Fidejussione regionale per mutui e prestiti in agricoltura

I mutui e i prestiti di miglioramento fondiario e agrario concessi a valere sui fondi di rotazione e anticipazione regionale, dagli istituti di credito a favore degli imprenditori agricoli o delle cooperative agricole, possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria o sussidiaria regionale quando i terreni oggetto dei miglioramenti siano condotti in affitto oppure quando

una irregolarità nella successione dei passaggi di proprietà riguardanti i terreni stessi impedisca una valida concessione di ipoteca. La garanzia potrà altresì essere concessa quando il valore cauzionale dei beni offerti non risulti sufficiente a garantire il finanziamento.

La garanzia di cui al comma precedente grava sui rispettivi fondi.

Art. 36.

Formazione proprietà coltivatrice

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 5.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1985 all'anno 2004 (cap. 06220).

Art. 37.

Infrastrutture agricole

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 5.500.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083)	L. 1.000.000.000
contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01)	» 1.000.000.000
contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01)	» 1.500.000.000
contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01)	» 2.000.000.000

Art. 38.

Contributo straordinario a favore della Di.Co.Vi.Sa.

E' autorizzato, nell'anno 1985, il finanziamento di lire 2.700.000.000 a favore della Di.Co.Vi.Sa. per la realizzazione di ulteriori strutture di stoccaggio, di un impianto per l'invecchiamento e l'imbottigliamento dei distillati, nonché per la costruzione di locali da adibire ad uffici (cap. 06237).

Art. 39.

Intervento straordinario per riduzione dei conferimenti

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative dei settori vinicolo e oleario che, durante l'ultima campagna di lavorazione, anche per il concorso di avversità atmosferiche verificatesi nel 1984, abbiano avuto, rispetto alla precedente campagna, riduzioni di conferimento superiori al 70 per cento, un sussidio straordinario in misura pari alle spese occorrenti per pagare, nel periodo compreso fra il 1° settembre 1984 e il 31 agosto 1985, gli ammortamenti relativi ai mutui di miglioramento, la manodopera fissa e i consumi energetici.

Per le provvidenze di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di L. 500.000.000 (cap. 06201).

Art. 40.

Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC di Oliena e Sanluri e vernaccia DOC di Oristano

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1985 un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine dei vini DOC, posseduti dalle cantine sociali di Oliena e Sanluri e della vernaccia DOC posseduta dalla Cantina sociale della vernaccia di Oristano (cap. 06233).

Art. 41.

Fondo regionale per la prevenzione degli incendi

A parziale modifica della normativa fissata con l'art. 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, si stabilisce quanto segue:

1) gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;

2) il contributo sul premio di assicurazione potrà essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e dovrà riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e dovrà prevedere l'aggiornamento dei valori assicurati.

L'integrazione del fondo, istituito col citato art. 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è determinata, per l'anno 1985, in L. 2.000.000.000 (cap. 06266).

Art. 42.

Finanziamento all'ERSAT

A saldo dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura, per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, la somma di L. 7.100.000.000 (cap. 06282/01).

Art. 43.

Infrastrutture nelle zone di sviluppo agro-pastorale

L'amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare della somma di L. 15.000.000.000 (cap. 06285) il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. Tale somma verrà destinata al titolo di spesa P/1.01 per il finanziamento delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito delle zone di sviluppo agro-pastorale.

Art. 44.

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli e programma pilota Ogliastra

Una quota pari a L. 12.700.000.000 degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare:

per L. 1.200.000.000 il titolo P/1.01 ad integrazione dello stanziamento destinato al finanziamento delle opere di viabilità, elettrificazione ed approvvigionamento idrico previste nel « Programma pilota in Ogliastra » (art. 59, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26);

per L. 11.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). Per l'attuazione delle provvidenze e degli interventi previsti dal predetto paragrafo 6.6 l'assessore dell'agricoltura assume le determinazioni, previo parere della commissione consiliare agricoltura sui criteri e indirizzi per l'utilizzo dei fondi.

Art. 45.

Acquacoltura aziendale agricola

L'amministrazione regionale è autorizzata ad inserire fra le opere di miglioramento fondiario ammese a beneficiare delle provvidenze contributive e creditizie, le attività riguardanti l'acquacoltura di carattere aziendale, intesa come allevamento vegetale, animale e di altre specie di coltivazione.

Art. 46.

Contributo straordinario all'Istituto incremento ippico

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 1.500.000.000 all'Istituto incremento ippico per lo sviluppo delle attività culturali e sociali e per la valorizzazione della Foresta Burgos (cap. 06271/02).

Art. 47.

Centro di addestramento dei divulgatori agricoli

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 1.100.000.000 al consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino e per l'arredamento dei fabbricati dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Oristano - Nuraxinieddu, e L. 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto pilota « Videotex » (cap. 06023).

Art. 48.

Infrastrutture nelle terre pubbliche

Il programma di infrastrutture nelle terre pubbliche — di cui all'art. 29, lettera *m*/01, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 26, — viene approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 49.

Completamento del frigomacello di Chilivani

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma complessiva di L. 2.000.000.000 per il frigomacello di Chilivani da destinare:

per L. 1.000.000.000 alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'appalto del secondo lotto;

per L. 1.000.000.000 alla costruzione della recinzione, fornitura della pesa, sistemazione dei piazzali e uffici e all'avvio dell'attività (cap. 06243).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 50.

Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi Legge regionale n. 66 del 1976

L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1985, il L. 20.000.000.000.

Le disponibilità presenti sul fondo di cui al precedente comma, conseguenti agli stanziamenti disposti dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, possono essere utilizzate per le attività previste dall'art. 14, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

Art. 51.

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale

Il contributo alternativo in conto capitale di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene concesso, a richiesta dell'interessato, nella misura del 25 per cento della spesa ammessa e con il limite di L. 500.000.000.

Art. 52.

Comitato regionale « Artigiancassa »

I compensi e le indennità spettanti ai componenti ed al segretario del comitato tecnico regionale, costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono equiparati a quelli da corrispondere ai componenti del comitato di cui all'art. 33 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e fanno carico al fondo di cui all'art. 24, comma secondo, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Il maggior onere annuo per le spese derivanti dal presente articolo è valutato in L. 4.000.000 (cap. 07030).

E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 1975, n. 68.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 53.

Finanziamenti ai comuni per l'assistenza e beneficenza

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, ai comuni, la somma di L. 11.000.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza (cap. 02132).

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito tra i comuni secondo i seguenti criteri:

per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;

per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;

per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;

per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.

Art. 54.

Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

L'amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare ai comuni, per l'anno 1985, la somma complessiva di L. 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (cap. 04162).

Lo stanziamento di cui al precedente comma viene ripartito tra i comuni come segue:

L. 2.000.000.000 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

L. 2.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

L. 2.000.000.000 in proporzione ai territori comunali;

L. 2.000.000.000 da attribuire in relazione alla onerosità e complessività dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 55.

ARST - Contributi integrativi per investimenti

Lo stanziamento di L. 4.750.000.000, iscritto al cap. 13026 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985, è riservato integralmente all'Azienda regionale sarda trasporti - A.R.S.T.; nei confronti della stessa azienda la misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

Art. 56.

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1985 (cap. 13035).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 57.

C.I.S. - Credito industriale sardo

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al C.I.S. - Credito industriale Sardo, la somma di L. 9.706.000.000 (cap. 04172) a titolo d'integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione.

Art. 58.

Imprese artigiane locazione finanziaria

I conferimenti regionali al fondo di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, possono essere utilizzati anche per la concessione del concorso interessi nelle operazioni di locazione finanziaria.

Art. 59.

Indagine beni immobili della Regione

L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare una indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti ad uffici regionali.

Per tale iniziativa è autorizzata la spesa per l'anno 1985 di L. 300.000.000 (cap. 04111).

Art. 60.

Autorizzazione e revoca del marchio di origine e qualità dei prodotti artigianali sardi

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il ricorso all'assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva ».

Art. 61.

Programma di formazione professionale

E' sospesa, nell'anno 1985, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'art. 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1975 è determinata in L. 26.800.000.000 (cap. 10001).

Art. 62.

Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici

Per l'assunzione degli oneri derivanti dalle prestazioni rese alla Regione da organi tecnici dello Stato e dall'ENEL, ENI, ENEA e CNR ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dal punto 9) della delibera CIPE assunta l'8 giugno 1983 è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di L. 350.000.000 (capitoli 06071, 08069/05 e 09044/01).

Art. 63.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 64.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 65.

Contributo al comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni concessi in enfiteusi

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'amministrazione comunale di Villaputzu un contributo non superiore a L. 1.300.000.000 per riscattare i terreni già concessi in enfiteusi alla Società bonifiche fondiarie di Brescia (cap. 05122).

Art. 66.

Contributo all'ente lirico di Cagliari, modalità

Il contributo regionale di cui al cap. 11074 è subordinato alla presentazione, da parte dell'ente lirico di Cagliari, di un programma di attività e del rendiconto dell'attività svolta dallo stesso ente nell'anno precedente.

Il programma e rendiconto dovranno essere pubblicati nel Bollettino della Regione.

Art. 67.

Funzionamento centro regionale di programmazione

Nelle more della riorganizzazione degli uffici tecnici della programmazione in coerenza con gli indirizzi di riforma della Regione, il centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato ai sensi della legge regionale n. 7 del 1962, articoli 13, 14 e 15, adempie alle funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente. In particolare il centro regionale di programmazione, anche utilizzando competenze professionali esterne all'amministrazione regionale, organizza il sistema informativo regionale, redige, d'intesa con gli assessorati e gli organismi competenti, il piano generale di sviluppo economico e sociale, lo schema di assetto territoriale e i programmi generali e di settore.

Art. 68.

Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio-culturali

I finanziamenti da erogare, nell'anno 1985, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio-culturali, a termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Cap. 10020. — Centri servizi sociali . L. 200.000.000

Cap. 10030. — Consulta femminile regionale » 70.000.000

Cap. 11065. — Consorzio per la gestione del conservatorio musicale « Luigi Canepa » di Sassari . . . . . » 100.000.000

Cap. 11066. — Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero . . » 50.000.000

Cap. 11067. — (Capitolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Cap. 11069. — Deputazione storia patria per la Sardegna . . . . » 20.000.000

Cap. 11070. — (Capitolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Cap. 11072. — Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia . . . . » 70.000.000

Cap. 11075. — Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie . . . . » 20.000.000

Cap. 11076. — Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature) . » 35.000.000

Cap. 11092. — Centro per i servizi culturali » 540.000.000

Cap. 11098. — Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.) . . » 50.000.000

E' altresì autorizzata, nell'anno 1985, l'erogazione, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Cap. 10032. — Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.) . . . . L. 300.000.000

Cap. 10033. — Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) . . » 200.000.000

Cap. 10034. — Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti . . . . » 60.000.000

Cap. 11074/01. — Associazione musicale « Per Elisa » di Ozieri ed ente concerti di Oristano . . . . » 140.000.000

Cap. 11079. — Università cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari . . » 100.000.000

Lo stanziamento di cui al cap. 10033 deve essere erogato in parti uguali fra le quattro associazioni provinciali della Sardegna.

Art. 69.

Anno internazionale della gioventù

E' autorizzata nell'anno 1985, la spesa di L. 50.000.000 (cap. 11100) per la realizzazione delle manifestazioni intese a celebrare l'« Anno internazionale della gioventù ».

Art. 70.

Opere universitarie

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell'anno 1985 delle opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di L. 4.000.000.000 (cap. 11078/01).

Art. 71.

Case dello studente

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di L. 1.500.000.000 per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20 (cap. 11025).

La programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'art. 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1985, un contributo straordinario di L. 250.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (cap. 11026).

Lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lettera *d*), e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26; la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

Art. 72.

Acquisto libri testo scuole elementari

Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata, tramite i provveditorati agli studi della Sardegna, l'ulteriore spesa di L. 148.000.000 per il pagamento dei libri di testo forniti nelle rispettive province agli alunni delle scuole elementari relativamente all'anno scolastico 1984-85 (cap. 11015).

Art. 73.

Interventi per il diritto allo studio

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, non inclusi o inclusi in modo parziale nel programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1984-85, i contributi per l'attuazione, nel medesimo anno scolastico, dei servizi di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, per complessive L. 149.000.000 (cap. 11027).

L'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nella ripartizione della somma di cui al primo comma tra i comuni interessati, è tenuto a seguire i criteri ed i parametri fissati dalla giunta regionale per l'attuazione del programma di cui al primo comma.

Art. 74.

Contributi straordinari a gruppi teatrali e associazioni culturali

Nello stanziamento previsto nel cap. 11115, la somma di L. 700.000.000 è destinata a gruppi teatrali e associazioni culturali operanti in Sardegna per l'attività svolta nel corso del 1984.

Art. 75.

Contributo straordinario all'ESMAS per opere di manutenzione

E' autorizzato il finanziamento, per un importo di L. 400.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, dell'Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

Art. 76.

Contributo alla sede regionale R.A.I.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sede regionale della R.A.I. un contributo di L. 100.000.000 per la messa in opera di nuovi apparati trasmittenti che garantiscano una piu ampia diffusione della 3ª rete TV (cap. 11101).

Art. 77.

Contributi per la partecipazione alla pratica sportiva

Il parametro per abitante, previsto dall'art. 10 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, ai fini della determinazione dei contributi annui da corrispondere ai comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva (cap. 11120), è elevato da L. 700 a L. 1300.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in L. 923.000.000.

Art. 78.

Strutture fisse antincendio

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di L. 800.000.000 (cap. 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

Art. 79.

Programma pilota Ogliastra

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, la spesa prevista nel programma pilota nel territorio dell'Ogliastra per l'intervento « protezione dagli incendi » fa carico al cap. 05043 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

La relativa spesa è valutata in L. 60.000.000.

Art. 80.

Impegno assegnazioni F.I.O. 1984

Gli stanziamenti di L. 18.389.000.000 e di L. 92.658.000.000 iscritti rispettivamente sui cap. 05029 e 05078/02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, relativi alle assegnazioni F.I.O. per l'anno 1984, possono essere impegnati nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta deliberate dal CIPE.

Art. 81.

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1985, sono realizzati con le modalità previste dall'art. 4 della stessa legge.

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di escavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.

A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell'art. 4 della citata legge.

Art. 82.

Contributo alle tonnare di Portoscuso e di Carloforte

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni di Portoscuso e di Carloforte la somma di lire 400.000.000 (cap. 05095) da riversare rispettivamente per il 60 per cento alla « Società a responsabilità limitata Tonnara Su Pramu Portoscuso » e per l'altro 40 per cento alla « Tonnara Isola Piana - Cooperative Madonna di Bonaria e Social Pesca di Carloforte », quale contributo *una tantum* per il ripiano delle perdite di gestione subite a seguito del calo della tonnara del 1984 per la tonnara di Portoscuso e per l'attivazione di quelle del 1985 per le tonnare di Portoscuso e di Carloforte.

I comuni di Portoscuso e di Carloforte provvederanno a verificare la destinazione del contributo a dette finalità.

Art. 83.

Compiti dell'ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina

L'ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina, con i compiti di cui agli articoli 12 e 25, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, ha sede in Sassari nei locali d'un centro di osservazioni ecologiche, con cui verrà instaurato un rapporto di reciproca collaborazione.

L'assessorato della difesa dell'ambiente, alla cui competenza detto ufficio è stato trasferito a norma dell'art. 70 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, approva i programmi operativi dell'ufficio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l'attività della sede e dei centri dell'ufficio (cap. 05101/01) e predisposte dall'ufficio tecnico dello stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le università, con centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate, con particolare riguardo a cooperative e società giovanili.

Art. 84.

Proroga effetti legge regionale 28 novembre 1957, n. 25

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1985, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati sino all'approvazione della legge di riforma del centro regionale antimalarico e anti-insetti - CRAAI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Il CRAAI è altresì autorizzato, in relazione all'emergenza della lotta alla peste suina africana in Sardegna, ad effettuare le operazioni di bonifica delle discariche libere di rifiuti solidi, secondo le indicazioni del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Art. 85.

Fondo per gli accordi sindacali

Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014) è determinato, per il triennio 1985-86-87, nella somma complessiva di L. 32.000.000.000 così ripartita:

anno 1985 - L. 13.000.000.000;

anno 1986 - L. 9.000.000.000;

anno 1987 - L. 10.000.000.000.

Art. 86.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 87.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 88.

Sovvenzione al fondo integrativo trattamento quiescenza

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di L. 4.000.000.000 nell'anno 1985 (capitolo 02100).

Art. 89.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 90.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

Art. 91.

Contributi ai comuni

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in parti uguali, ai comuni di nuova istituzione di Cardedu, Quartucciu, Santa Maria Coghinas e Tergu la somma complessiva di L. 600.000.000 (cap. 08016/03) per le esigenze legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.

Art. 92.

Contributi a favore degli handicappati

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell'art. 26, primo comma, II capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di L. 6000 giornaliere *pro-capite* per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure.

I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in L. 1.000.000.000 (cap. 02134).

Art. 93.

Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1985 all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, un contributo di L. 300.000.000 per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature (cap. 10067).

Art. 94.

Modifiche alla legge regionale 4 *febbraio* 1975, *n.* 6

Le provvidenze previste dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e successive modificazioni, riguardanti le prestazioni all'estero di particolare rilevanza speciale a favore di cittadini residenti in Sardegna, sono estese a tutti i cittadini colpiti da particolari eventi morbosi previsti nei decreti del presidente della giunta regionale annuali di cui all'art. 4 della citata legge regionale e successive modificazioni, che hanno necessità di cure in strutture ospedaliere altamente specializzate situate fuori dell'ambito regionale.

Le autorizzazioni al ricovero in dette strutture saranno rilasciate dalle unità sanitarie locali e la copertura finanziaria per l'assistenza ospedaliera sarà attuata mediante l'utilizzo di una quota parte del fondo sanitario nazionale.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono estese agli affetti da morbo di Cooley che abbiano necessità di trapianto del midollo osseo.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in L. 700.000.000 (cap. 12088).

Art. 95.

Modifiche alla legge regionale 23 *gennaio* 1969, *n.* 4
Compagnie barracellari

Nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio (capitoli 04011 e 04014), gli importi di cui al punto 2) dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, sono così elevati: da L. 500.000 a L. 2.500.000; da L. 20.000 a L. 80.000.

Il punto 3) dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, è così sostituito:

« Concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell'espletamento dei compiti dell'istituto e di quelli loro affidati dal successivo art. 2.

I premi sono concessi tenuto conto della condizione dei luoghi in cui le compagnie operano e dei rapporti informativi sull'attività svolta ».

Art. 96.

Disponibilità contabilità speciale legge regionale n. 50 *del* 1978

In applicazione dell'art. 29 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, le comunità montane ed i comprensori versano in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36105) le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1984 a valere sulle assegnazioni ricevute ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50.

Art. 97.

Aperture di credito a favore di funzionari delegati

Il pagamento delle somme iscritte in conto dei capitoli 02149, 02149/01, 02150 e 02152 — spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, del 1979 — e n. 05072 — spese per paghe ai salariati CRAAI impiegati nell'attuazione degli interventi di recupero ambientale dell'ecosistema stagnale — del bilancio per l'anno 1985 e per quelli degli anni successivi può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 98.

Integrazione della legge regionale 19 *maggio* 1981, *n.* 17

Ad integrazione dell'art. 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi sulle spese per la redazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La maggiore spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in L. 260.000.000 (cap. 04160).

Art. 99.

Anticipazioni per progetti di formazione e lavoro

L'amministrazione regionale, tramite il « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna », può concedere agli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi che abbiano presentato, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, numero 863, progetti di formazione e lavoro a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, una anticipazione non superiore al 45 per cento del costo totale del progetto stesso.

Gli organismi, che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma precedente, devono presentare domanda all'assessorato competente in materia di formazione professionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta approvazione da parte del competente Ministero del lavoro del progetto di formazione e lavoro, nonché l'impegno a restituire le somme anticipate non appena il Ministero stesso avrà provveduto alla liquidazione di quanto dovuto per il finanziamento dei progetti.

All'atto dell'erogazione dell'anticipazione gli organismi richiedenti dovranno completare la documentazione di cui al comma precedente, presentando una fidejussione bancaria o cessione di credito, pari all'ammontare dell'anticipazione concessa.

Parimenti potrà essere adottata la stessa procedura per la concessione di anticipazioni sulla quota a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a favore degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificato dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (cap. 10004).

Art. 100.

Contributo per acquisizione complesso archeologico di Monte Sirai

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 150.000.000 al comune di Carbonia per l'acquisizione dell'area sulla quale insiste il complesso archeologico fenicio-punico di Monte Sirai (cap. 11143).

Art. 101.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE INTEGRATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1983

Norme di contabilità

Art. 102.
Variazioni del bilancio annuale della Regione

Dal secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è eliminata l'espressione: « solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso consiglio una proposta di esercizio provvisorio ».

Art. 103.
Fondo di riserva per la revisione dei prezzi

Nell'art. 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono introdotti, dopo il secondo comma i seguenti:

« Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali — ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento — per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'assessorato dei lavori pubblici si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva istituito nello stato di previsione della spesa di detto assessorato.

Il trasferimento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa, sono disposti dall'assessore dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti ».

Art. 104.
Modalità prelevamento fondi di riserva

Le facoltà di cui all'art. 29, ultimo comma, della legge 5 maggio 1983, n. 11, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione, sono estese ai trasferimenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e dal fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale, previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 31 di detta legge.

Art. 105.
Variazioni ai bilanci degli enti regionali

Nell'art. 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Per le variazioni dei bilanci, concernenti partite di giro o prelevamenti dai fondi di riserva per spese aventi carattere obbligatorio, si prescinde dal parere delle commissioni consiliari ».

Art. 106.
Bilancio di previsione e rendiconto generale dell'ERSAT

In relazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, è confermata per il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il rendiconto generale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), la procedura di approvazione prevista dall'art. 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art. 107.
Aperture di credito

L'ultimo comma dell'art. 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dai seguenti:

« Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni e non utilizzate entro il 31 marzo dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono dai funzionari delegati versate in tesoreria entro la medesima data.

Le somme prelevante mediante buoni e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni sulle indennità di missione possono, previo decreto autorizzativo dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, essere utilizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per pagare indennità di missione e di trasferimento dell'anno scaduto ».

Art. 108.
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11

L'art. 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è abrogato.

Art. 109.
Accertamento dei residui passivi

All'art. 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente della giunta può delegare la firma dei decreti previsti dal presente articolo al coordinatore della ragioneria generale della Regione ».

Art. 110.
Residui passivi derivanti da assegnazioni statali

La proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, è ridotta a tre anni con effetto dal 31 dicembre 1985.

Art. 111.
Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato dalla tabella *C* allegata alla presente legge, con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

Art. 112.
Dichiarazione d'urgenza e di entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 aprile 1985

MELIS

(*Omissis*).

(2348)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1985, n. **7**.

Modifica degli articoli 10 e 18 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16: « Interventi per l'assistenza alle persone anziane ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 18 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contributi possono essere concessi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile per interventi che rivestano carattere di particolare necessità ».

Art. 2.

1. L'art. 18 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le domande degli enti di cui al precedente art. 4 per l'ottenimento dei contributi devono pervenire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale dei singoli esercizi finanziari, all'ente responsabile dei servizi di zona territorialmente competente che ne cura l'istruttoria e compila la graduatoria di priorità delle richieste, in base alle esigenze locali, e ai criteri ed indirizzi predisposti dalla giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare.

Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti di cui al precedente art. 4, ed accompagnate dagli atti contenenti l'impegno assunto dai relativi organi deliberanti per attuare le iniziative incentivabili, condizionatamente alla concessione dei contributi.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, l'ente responsabile dei servizi di zona trasmette alla giunta regionale le proposte di priorità. La giunta regionale entro i successivi trenta giorni approva, d'intesa con la competente commissione consiliare, il piano di riparto dei contributi nel limite delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci regionali ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *dicembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *febbraio* 1985 *prot. n.* 20702/1824).

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1985, n. **8.**

Rifinanziamento della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 11: « Realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 18 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) Le risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1-*duodecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e non utilizzate per l'assegnazione ai comuni dei finanziamenti per le funzioni già svolte dall'E.N.A.O.L.I, possono essere utilizzate, nel limite di lire 20.000 milioni, per gli scopi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 11. Sono comunque garantiti gli interventi a favore dei minori previsti dall'art. 1-*sexies*, sesto comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e sono assicurati a ciascun comune i finanziamenti a tal fine necessari, ai sensi del medesimo art. 1-*sexies*, settimo comma.

2) Al fine di cui al comma precedente, le somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1984 e non impegnate, saranno reiscritte, a norma dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1985:

per lire 20.000 milioni, o per la minore somma disponibile ai sensi del precedente primo comma, sul capitolo di nuova istituzione, 2.2.2.7.1.1950, denominato « Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli o associati, comunità montane e di enti pubblici e privati per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione di immobili di strutture socio-assistenziali nel campo della assistenza agli anziani, agli handicappati, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva e alla devianza, mediante impiego di assegnazioni statali ai sensi dell'art. 1-*duodecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641 »;

per il restante importo, sul capitolo 1.2.2.1.4.1228 denominato « Spese e assegnazioni in relazione alle funzioni già svolte dall'E.N.A.O.L.I., ente disciolto ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641 ».

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *dicembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *febbraio* 1985 *prot. n.* 20702/1825).

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1985, n. **9.**

Proroga del termine di cui all'art. 43, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51: « Disciplina urbanistica nel territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 18 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) Il termine di cui all'art. 43, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, come sostituito dalla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 9, dalla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 8 e dalla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 7, relativo alla efficacia delle misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *dicembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *febbraio* 1985 *prot. n.* 21302/1826).

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1985, n. **10**.

Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 18 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) Il rione denominato « San Pietro » è distaccato dal comune di Cuasso al Monte (Varese) ed aggregato al comune di Porto Ceresio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

1) I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Varese, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

1) L'amministrazione comunale di Porto Ceresio provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alla nuova area annessa.

Art. 4.

1) Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2 si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1985 prot. n. 20402/1827*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1985, n. **11**.

Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 18 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1) La regione Lombardia, in conformità alle normative comunitarie ed in particolare alla risoluzione del Consiglio della C.E.E. del 19 maggio 1981, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconosce i diritti fondamentali dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi garantendone il rispetto e la tutela.

Art. 2.

Tipologia delle iniziative

1) In attuazione delle finalità previste nel precedente articolo, la regione Lombardia adotta iniziative finalizzate a qualificare ed orientare i consumi ed a salvaguardare l'interesse generale dei consumatori attraverso:

a) la promozione di iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore, per favorire un più accurato comportamento negli acquisti;

b) l'attuazione di misure di protezione affinché prodotti posti in commercio non siano nocivi alla salute pubblica;

c) la promozione e la diffusione di « codici deontologici » atti a salvaguardare l'interesse dei consumatori;

d) la promozione dell'associazionismo fra i consumatori ed utenti.

Art. 3.

Consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti

1) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 della presente legge, la giunta regionale si avvale di una « Consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti ».

2) La consulta è composta da:

il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

tre membri designati dalle associazioni di consumatori ed utenti;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

tre membri designati dalle organizzazioni dei commercianti;

tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative di consumo;

un membro designato dalle organizzazioni delle aziende agricole;

un membro designato dalle organizzazioni delle imprese industriali;

un membro designato dalle organizzazioni delle imprese artigiane;

un rappresentante dell'autorità scolastica regionale;

un membro designato dall'ANCI regionale;

un membro designato dalla CISPEL regionale.

3) La consulta regionale da costituirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale.

4) La consulta dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5) Ai componenti della consulta spettano un'indennità di presenza ed il rimborso spese viaggio nella misura prevista dalla normativa regionale vigente in materia.

6) Ai lavori della consulta possono partecipare membri della giunta regionale e funzionari della Regione più direttamente interessati ai problemi in esame nonché esperti nelle diverse materie trattate.

7) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definirà con propria deliberazione le procedure per il funzionamento della consulta nonché i criteri per l'individuazione delle associazioni di consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4.

Funzioni della consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti

1) Alla consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti sono demandate le seguenti funzioni:

a) proporre la predisposizione di studi e ricerche sull'andamento e la struttura dei consumi e formulare previsioni sulle loro possibili modifiche in connessione ai mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche e sociali;

b) proporre l'effettuazione di indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità attraverso le strutture regionali di servizi provinciali SPAFFA;

c) formulare proposte in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento atte a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori;

d) esprimere pareri alla giunta regionale sui programmi di attività della Regione attinenti al contenuto della presente legge ed alle problematiche più generali della tutela del consumatore;

e) formulare proposte alla giunta regionale di iniziative e progetti volti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori;

f) predisporre di concerto con la giunta regionale un programma di informazione del consumatore utilizzando le modalità ed i mezzi di comunicazione più idonei a sensibilizzare i cittadini consumatori sui temi oggetto della presente legge.

2) Annualmente la consulta trasmette alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente eventuali proposte di iniziative.

Art. 5.

Attività di informazione, educazione e formazione

1) Per il raggiungimento degli obiettivi di informazione, educazione e formazione del consumatore di cui al precedente art. 2, lettera *a*), la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa demandate, promuove:

la realizzazione di corsi rivolti a consumatori ed utenti anche ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 53;

la realizzazione di corsi di aggiornamento degli insegnanti d'intesa con le competenti autorità scolastiche;

la predisposizione del materiale dei supporti tecnico-scientifici per la realizzazione delle suddette attività;

l'attuazione di programmi di informazioni realizzati attraverso i mezzi di comunicazione scritta ed audiovisiva, anche con la collaborazione di enti, associazioni ed aziende che perseguono finalità corrispondenti a quelle di cui alla presente legge.

2) Il programma delle iniziative di cui al presente articolo è predisposto annualmente dalla giunta regionale con la collaborazione della consulta di cui al precedente art. 4 e viene deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

Controllo e vigilanza

1) Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2, lettera *b*), vengono attivate le strutture di vigilanza e di controllo di laboratorio di cui alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, e successive modificazioni.

2) L'attività di controllo prevista dal precedente comma viene effettuata di norma dai servizi competenti delle unità sanitarie locali.

3) Nel caso in cui le unità sanitarie locali non siano in grado di svolgere le analisi ed i controlli richiesti, le stesse ne richiederanno l'effettuazione ad altri laboratori o istituti abilitati in base alle vigenti disposizioni di legge.

4) Salvo casi particolari e documentati, i controlli dovranno essere attuati entro quindici giorni dalla data della loro richiesta.

5) Il risultato delle analisi sarà comunicato alle parti interessate, alla giunta regionale, alla consulta regionale per l'orientamento e la tutela dei consumatori ed utenti nonché ai comuni interessati.

6) Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle relative unità socio sanitarie locali.

Art. 7.

Promozione dell'associazionismo di consumatori ed utenti

1) Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2, lettera *d*), la giunta regionale eroga contributi fino ad un massimo del 50% dei programmi di spesa ritenuti ammissibili alle associazioni regionali di consumatori ed utenti che svolgono attività rientranti nelle finalità previste dalla presente legge.

2) La concessione dei contributi regionali è vincolata alla presentazione entro il 31 ottobre di ogni anno da parte delle associazioni interessate di apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere e del relativo costo.

3) La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera annualmente il programma di sostegno dell'associazionismo contenente l'indicazione dei contributi assegnati ed assicura un continuativo controllo sulla corretta effettuazione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 8.

Collaborazione delle province

1) Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi della collaborazione delle province.

In particolare per le funzioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 relativamente al controllo delle iniziative svolte dalle associazioni.

Art. 9.

Organizzazione interna

1) Per un più efficace esercizio delle competenze regionali previste dalla presente legge la giunta, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1979, n. 42, provvederà a determinare l'ufficio responsabile a cui saranno assegnate specifiche attribuzioni derivanti dall'applicazione della normativa, in particolare il coordinamento tecnico delle iniziative di cui al precedente art. 2 nonché le funzioni di segreteria della cosulta regionale per la difesa dei consumatori ed utenti di cui al precedente art. 4.

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 1979, n. 42, è altresì istituito un apposito gruppo di lavoro pluridisciplinare per il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori ed utenti.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1) Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa di:

a) lire 300 milioni per le iniziative dirette di cui al precedente art. 2;

b) lire 500 milioni per la concessione di contributi per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 7.

2) Alla determinazione della spesa per gli anni successivi, per le finalità di cui al precedente primo comma, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3) Gli oneri previsti dal precedente primo comma trovano copertura finanziaria del bilancio pluriennale 1985-87, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 1.7.1.7. « Tutela del consumatore » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

4) Al finanziamento dell'onere di lire 800 milioni per il 1985 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari importo del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

5) In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito I, settore 7, finalità 1, attività 7, sono istituiti:

1. il cap. 1.1.7.1.7.1408 « Spese per le iniziative dirette della Regione per qualificare ed orientare i consumi e per salvaguardare l'interesse regionale dei consumatori » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

2. il cap. 1.1.7.1.7.1962 « Contributi regionali alle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale per attività finalizzate a qualificare e a orientare i consumi e a salvaguardare l'interesse generale dei consumatori » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

6) Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli 3 e 4 provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Art. 11.

Norma transitoria

1) In sede di prima applicazione, il termine di cui al precedente art. 7 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *dicembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *febbraio* 1985 *prot. n.* 23102/1828).

(2987)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1985, n. **12.**

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 1984, n. 57: « Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. All'art. 1, primo comma, quarto alinea della legge regionale 16 novembre 1984, n. 57, l'espressione « ...nella misura superiore ai 2/3...» è sostituita dall'espressione « ...nella misura non inferiore ai 2/3...»;

2. All'art. 1, primo comma, dopo il quarto alinea è aggiunto il seguente alinea:

« sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 »;

3. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 57, è abrogato;

4. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 57, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« 3. per ottenere tali agevolazioni gli interessati devono munirsi di tesserino di riconoscimento con validità quinquennale, rilasciato dal gestore del servizio di trasporto, secondo modalità fissate da apposita circolare della giunta regionale; tale tesserino è emesso dalla giunta regionale servizio trasporti e navigazione interno. »;

« 4. il prezzo del tesserino di riconoscimento, a carico dell'interessato e a favore del gestore del servizio di trasporto, è pari al valore della carta legale per usi civili ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *dicembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *febbraio* 1985, *protocollo n.* 21502/1851).

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1985, n. **13.**

Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12: « Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri ed indennità di fine mandato ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Nel primo comma dell'art. 9 della legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12, le parole « calcolati sul 90 % dell'indennità mensile lorda » sono sostituite dalle parole « calcolati sull'indennità mensile lorda ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 febbraio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *dicembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *febbraio* 1985, *protocollo n.* 20102/1850).

(2997)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

- **Libreria BERTOLOTTI** Corso Roma, 122 15100 ALESSANDRIA
- **Libreria BOFFI** Via dei Martiri, 31 15100 ALESSANDRIA
- **Ditta I.C.A.** Via De Rolandis 14100 ASTI
- **Casa Editrice ICAP** Piazza D. Galimberti, 10 12100 CUNEO
- **Libreria SALOMONE** Via Roma, 64/D 12100 CUNEO
- **Casa Editrice ICAP** Via V. Emanuele, 19 12051 ALBA (Cuneo)
- **GALLERIA DEL LIBRO** Corso Garibaldi, 10 28100 NOVARA
- **Casa Editrice ICAP** Via Monte di Pietà, 20 10122 TORINO
- **Ditta I.C.A.** Via G. Ferraris, 73 14100 VERCELLI
- **Libreria GIOVANNACCI** Via Italia, 6 13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

- **Libreria MINERVA** Via del Tillier, 34 11100 AOSTA

LOMBARDIA

- **Libreria LORENZELLI** Viale Papa Giovanni XXIII, 74 24100 BERGAMO
- **Libreria QUERINIANA** Via Trieste, 13 25100 BRESCIA
- **Libreria NANI** Via Cairoli, 14 22100 COMO
- **Ditta I.C.A.** Piazza Gallina, 3 26100 CREMONA
- **Libreria DI PELLEGRINI** Corso Umberto I, 32 46100 MANTOVA
- **Libreria TICINUM** Corso Mazzini, 2/C 27100 PAVIA
- **Libreria ALESSO** Via dei Caimi, 14 23100 SONDRIO
- **Libreria VERONI** Piazza Giovine Italia 21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

- **Libreria EUROPA** Corso Italia, 6 39100 BOLZANO
- **Libreria DISERTORI** Via Diaz, 11 38100 TRENTO

VENETO

- **Libreria BENETTA** Piazza dei Martiri, 37 32100 BELLUNO
- **Libreria ALL'ACCADEMIA** Via Cavour, 17 35100 PADOVA
- **Libreria PAVANELLO** Piazza V. Emanuele, 2 45100 ROVIGO
- **Libreria CANOVA** Via Calmaggiore, 31 31100 TREVISO
- **Libreria GOLDONI** Calle Goldoni 4511 30100 VENEZIA
- **Libreria GHELFI & BARBATO** Via Mazzini, 21 37100 VERONA
- **Libreria GIURIDICA** Via della Costa, 5 37100 VERONA
- **Libreria GALLA** Corso A. Palladio, 41/43 36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **Libreria ANTONINI** Via Mazzini, 16 34170 GORIZIA
- **Libreria MINERVA** Piazza XX Settembre 33170 PORDENONE
- **Libreria ITALO SVEVO** Corso Italia, 9/F 34100 TRIESTE
- **Libreria BENEDETTI** Via Mercatovecchio, 13 33100 UDINE
- **Libreria TARANTOLA** Via V. Veneto, 20 33100 UDINE

LIGURIA

- **Libreria ORLICH** Via Amendola, 25 18100 IMPERIA
- **Libreria DA MASSA CRISTINA** Via Luigi Aragona, 49/A 19100 LA SPEZIA
- **Libreria MAUCCI** Via Paleocapa, 61/R 17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

- **Libreria TADDEI** Corso Giovecca, 1 44100 FERRARA
- **Libreria CAPPELLI** Corso della Repubblica, 54 47100 FORLÌ
- **Libreria MODERNA** Corso A. Diaz, 2/F 47100 FORLÌ
- **Libreria LA GOLIARDICA** Via Emilia Centro, 210 41100 MODENA
- **Libreria FIACCADORI** Via al Duomo 43100 PARMA
- **Tip. DEL MAINO** Via IV Novembre, 160 29100 PIACENZA
- **Libreria LAVAGNA** Via Cairoli, 1 48100 RAVENNA
- **Libreria MODERNA** Via Guido da Castello, 11/B 42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

- **Libreria PELLEGRINI** Via Cavour, 42 52100 AREZZO
- **Libreria SIGNORELLI** Corso Carducci, 9 58100 GROSSETO
- **Editore BELFORTE** Via Grande, 91 57100 LIVORNO
- **Libreria BARONI** Via Fillungo, 43 55100 LUCCA
- **Libreria Prof.le SESTANTE** Via Montanara, 9 55100 LUCCA
- **Libreria VORTUS** Galleria L. Da Vinci, 27 54100 MASSA CARRARA
- **Libreria VALLERINI** Via dei Mille, 13 56100 PISA
- **Libreria TURELLI** Via Macallè, 37 51100 PISTOIA
- **Libreria TICCI** Via delle Terme, 5/7 53100 SIENA

UMBRIA

- **Libreria SIMONELLI** Corso Vannucci, 82 06100 PERUGIA
- **Nuova Libreria LUNA** Via Gramsci, 41/43 06034 FOLIGNO (Perugia)
- **Libreria ALTEROCCA** Corso Tacito, 29 05100 TERNI

MARCHE

- **Libreria FOGOLA** Piazza Cavour, 4/5 60100 ANCONA
- **Libreria MASSIMI** Corso V. Emanuele, 23 63100 ASCOLI PICENO
- **Libreria PROPERI** Corso Mazzini, 188 63100 ASCOLI PICENO
- **Libreria ALBERTINI** Via Risorgimento, 33 63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
- **Libreria MORICHETTA** Piazza Annessione, 1 62100 MACERATA
- **Libreria TOMASSETTI** Corso della Repubblica, 11 62100 MACERATA
- **Libreria SEMPRUCCI** Corso XI Settembre, 6 61100 PESARO

LAZIO

- **Libreria CATALDI** Via Minghetti, 4/A 03100 FROSINONE
- **Libreria DI MICCO UMBERTO** Via E. Zincone, 28 03039 SORA (Frosinone)
- **Libreria LA FORENSE** Via dello Statuto, 28/30 04100 LATINA
- **Libreria CENTRALE** Piazza V. Emanuele, 8 02100 RIETI
- **Libreria CAMERA DEPUTATI** Via Uffici del Vicario, 17 00186 ROMA
- **Libreria DEI CONGRESSI** Viale Civiltà del Lavoro, 124 00144 ROMA
- **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma** Piazzale Clodio 00195 ROMA
- **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA** Via Santa Maria Maggiore, 121 00185 ROMA
- **Libreria BENEDETTI** Palazzo Uffici Finanziari 01100 VITERBO

ABRUZZO

- **Libreria MARZOLI** Via B. Spaventa, 18 66100 CHIETI
- **Libreria VETRONE** Piazza del Duomo, 59 67100 L'AQUILA
- **Libreria COSTANTINI** Corso V. Emanuele, 146 65100 PESCARA
- **Libreria BESSO** Corso S. Giorgio, 52 64100 TERAMO

MOLISE

- **Libreria DI E.M.** Via Monsignor Bologna, 67 86100 CAMPOBASSO
- **Libreria PATRIARCA** Corso Garibaldi, 115 86170 ISERNIA

CAMPANIA

- **Libreria CESA** Via G. Nappi, 47 83100 AVELLINO
- **LE FORCHE CAUDINE** S.S. Appia km 258 82100 BENEVENTO
- **Libreria CROCE** Piazza Dante 81100 CASERTA
- **Libreria MATTERA** 80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
- **Libreria INTERNAZIONALE** Piazza XXIV Maggio, 10/11 84100 SALERNO
- **Libreria AMATO ANTONIO** Via dei Goti, 4 84012 ANGRI (Salerno)
- **Libreria RONDINELLA** Corso Umberto I, 253 84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
- **Libreria CRISCUOLO** Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51 84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
- **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE** Piazza Municipio 84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

- **Libreria ATHENA** Via M. di Montrone, 86 70100 BARI
- **Libreria PIAZZO** Piazza Vittoria, 4 72100 BRINDISI
- **Libreria PATIERNO** Portici Via Dante, 21 71100 FOGGIA
- **Libreria FORENSE** Via Monte Pasubio, 19/A 73100 LECCE
- **Libreria MILELLA** Via Palmieri, 30 73100 LECCE
- **Libreria FUMAROLA** Corso Italia, 229 74100 TARANTO

BASILICATA

- **Libreria MONTEMURRO** Via del Corso, 1/3 75100 MATERA
- **Centro Edit. LUCANO** Via XX Settembre, 19 85100 POTENZA

CALABRIA

- **Libreria G. MAURO** Corso Mazzini, 89 88100 CATANZARO
- **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.** Via Vittorio Veneto, 11 88074 CROTONE (Catanzaro)
- **Libreria DOMUS** Via Monte Santo 87100 COSENZA
- **Libreria S. LABATE** Via Giudecca 89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

- **Libreria L'AZIENDA** Via Callicratide, 14/16 92100 AGRIGENTO
- **Libreria SCIASCIA** Corso Umberto, 111 93100 CALTANISSETTA
- **Libreria ARLIA** Via V. Emanuele, 60/62 35131 CATANIA
- **Libreria GARGIULO** Via F. Riso, 56/58 95100 CATANIA
- **Libreria LA PAGLIA** Via Etnea, 393/395 95100 CATANIA
- **Libreria BUSCEMI G. B.** Piazza V. Emanuele 94100 ENNA
- **Libreria O.S.P.E.** Piazza Cairoli, isol. 221 98100 MESSINA
- **Libreria FLACCOVIO DARIO** Via Ausonia, 70/74 90100 PALERMO
- **Libreria FLACCOVIO LICAF** Piazza Bon Bosco, 3 90100 PALERMO
- **Libreria FLACCOVIO S.F.** Piazza V. E. Orlando 15/16 90138 PALERMO
- **Libreria DANTE** Piazza Libertà 97100 RAGUSA
- **Libreria CASA DEL LIBRO** Via Maestranza, 22 96100 SIRACUSA
- **Libreria DE GREGORIO** Corso V. Emanuele, 18 91100 TRAPANI

SARDEGNA

- **Libreria DESSÌ** Corso V. Emanuele, 30/32 09100 CAGLIARI
- **Libreria EINAUDI EDITORE** Via Veneto, 86 08100 NUORO
- **Libreria SANNA GIUSEPPE** Via del Ricovero, 70 09170 ORISTANO
- **MESSAGGERIE SARDE** Piazza Castello, 10 07100 SASSARI
- **Libreria LOBRANO** Via Sassari 07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	198.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221